REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA E PER LO STUDIO.

Art. 1 – Finalità

L'impiego dell'IA deve perseguire le seguenti finalità:

1. migliorare i processi di apprendimento;
2. sviluppare competenze digitali avanzate;
3. favorire il pensiero critico;
4. potenziare l'inclusione scolastica;
5. promuovere l'uso etico e responsabile delle tecnologie.

Art. 2 – Ambiti di utilizzo consentiti

Docenti e studenti possono utilizzare strumenti di IA per:

Attività didattiche

- ricerca di informazioni;
- sintesi di contenuti;
- elaborazione di mappe concettuali;
- traduzioni e supporto linguistico;
- esercitazioni e simulazioni.

Attività informatiche

- supporto alla programmazione;
- analisi di codice;
- debugging;
- generazione di esempi e algoritmi;
- documentazione tecnica.

Inclusione

- semplificazione dei testi;
- adattamento dei contenuti;
- supporto agli studenti con BES e DSA.

Art. 3 - Utilizzo da parte degli studenti

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente come supporto all'apprendimento.
È consentito:

- chiedere spiegazioni;
- ottenere esempi di soluzione;
- verificare il proprio lavoro;

- generare codice da comprendere e discutere.

Non è consentito:

- presentare come proprio materiale generato integralmente dall'IA;
- copiare relazioni, elaborati, programmi informatici o verifiche prodotti dall'IA;
- utilizzare l'IA durante prove in cui ciò non sia espressamente autorizzato dal docente;
- aggirare sistemi di verifica o valutazione.

Art. 4 - Obbligo di trasparenza

Quando richiesto dal docente, lo studente deve dichiarare:

- quale strumento IA è stato utilizzato;
- per quali attività è stato usato;
- quali parti del lavoro sono state generate o modificate mediante IA.

Esempio:
"Per la realizzazione dell'elaborato è stato utilizzato Microsoft Copilot per la produzione della struttura iniziale e per la revisione linguistica."

Art. 5 - Verifiche e valutazione

Durante verifiche scritte, pratiche e orali:

Utilizzo consentito
Solo se autorizzato espressamente dal docente.

Utilizzo non autorizzato
L'impiego di strumenti IA durante prove valutative senza autorizzazione è equiparato all'utilizzo di strumenti non consentiti.
Il docente può:

- annullare la prova;
- attribuire una valutazione negativa;
- applicare le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina.

Art. 6 - Programmazione e sviluppo software

Nel corso delle attività laboratoriali di Informatica, Sistemi e Reti, TPSIT, Telecomunicazioni ed altre discipline tecniche:
è consentito utilizzare strumenti di IA per:

- generare frammenti di codice;
- comprendere algoritmi;
- individuare errori;
- migliorare documentazione e commenti.

Lo studente deve comunque dimostrare:

- comprensione del codice;

- capacità di modifica autonoma;
- conoscenza degli algoritmi impiegati.

La valutazione terrà conto principalmente delle competenze effettivamente possedute.

Art. 7 - Tutela della privacy

È vietato inserire nei sistemi IA:

- dati personali di studenti;
- dati sanitari;
- documenti riservati;
- verbali;
- informazioni disciplinari;
- credenziali e password.

Docenti e studenti devono rispettare le disposizioni del GDPR e delle policy dell'Istituto.

Art. 8 - Proprietà intellettuale e diritto d'autore

L'utilizzo dell'IA non esonera dal rispetto delle norme sul diritto d'autore.
È vietato:

- spacciare per originale materiale generato integralmente dall'IA;
- violare licenze software;
- utilizzare contenuti protetti in modo illecito.

Ogni autore mantiene la responsabilità finale dell'elaborato presentato.

Art. 9 - Uso da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare l'IA per:

- predisporre materiali didattici;
- elaborare esercitazioni;
- produrre rubriche valutative;
- supportare attività di personalizzazione e inclusione;
- realizzare simulazioni e casi di studio.

La responsabilità pedagogica e valutativa resta esclusivamente del docente.

Art. 10 – Formazione

L'Istituto promuove:

- percorsi di formazione per il personale;
- attività di educazione digitale per gli studenti;
- iniziative di sensibilizzazione sulle implicazioni etiche dell'IA;
- percorsi di cittadinanza digitale.

Art. 11 - Commissione IA di Istituto

Il Collegio dei Docenti può istituire una Commissione IA composta da:

- Dirigente scolastico o delegato;
- Animatore digitale;
- Responsabile innovazione digitale;
- Docenti delle discipline informatiche;
- Referente privacy.

La Commissione:

- monitora l'applicazione del regolamento;
- propone aggiornamenti;
- supporta docenti e studenti.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, previo parere del Collegio dei Docenti, ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale.